



**Newsletter n. 28/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. II, 18 giugno 2026, C-232/25 – *Z.R.,Š./U.,Z.*, la Corte di giustizia chiarisce le norme sulla competenza giurisdizionale in caso di lesione dei diritti della personalità derivante dalla trasmissione di una serie in televisione in più Stati membri e su *internet*;
2. Corte giust. UE, sez. III, 18 giugno 2026, C-658/24 – *Penny Market Kft./Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal*, vendita di prodotti alimentari: la normativa ungherese che impone promozioni obbligatorie ai grandi distributori è contraria al diritto dell'Unione;
3. Corte giust. UE, sez. V, 18 giugno 2026, C-522/24 – *BG/Ministero della difesa*, l'obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2, limitato al personale militare, non costituisce una discriminazione alla luce del diritto dell'Unione;
4. Corte giust. UE, grande sezione, 16 giugno 2026, C-188/24 e C-190/24 – *WebGroup Czech Republic*, servizi della società dell'informazione: gli Stati membri possono esigere la verifica dell'età degli utenti di siti pornografici e vietare la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali sul loro territorio;

5. Corte giust. UE, sez. IV, 11 giugno 2026, C-81/24 – LH, servizi bancari: l’inserimento in un elenco di sanzioni degli Stati Uniti non è di per sé sufficiente per negare l’apertura di un conto.

Corte costituzionale

6. Corte cost., 18 giugno 2026, n. 109, la disciplina delle misure di coercizione indiretta (*astreintes*) anteriore alla riforma del processo civile del 2022 non è incostituzionale alla stregua di una interpretazione adeguatrice;
7. Corte cost., 18 giugno 2026, n. 108, la “riparazione pecuniaria” prevista per i reati contro la pubblica amministrazione non è conforme al principio di proporzionalità della pena;
8. Corte cost., 28 maggio 2026, n. 92, non è incostituzionale la mancata estensione del regolamento di competenza d’ufficio all’ipotesi di dichiarazione di incompetenza per valore.

Corte di cassazione

9. Cass. civ., sez. un., 9 giugno 2026, n. 18803, sulla giurisdizione in materia di impugnazione di un’ordinanza sindacale di autotutela possessoria;
10. Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2026, n. 18592, sull’inammissibilità dell’azione di arricchimento da nullità del contratto con la p.a. proposta direttamente contro il comune.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

11. Cons. Stato, sez. II, 25 giugno 2026, n. 5088, sull’esonero dal servizio notturno dei militari per assistenza a familiare disabile;
12. Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2026, n. 4971, sugli obblighi informativi a carico degli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore

13. Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2026, n. 4896, contratti pubblici e poteri rappresentativi del procuratore e soccorso istruttorio in caso di difetto di rappresentanza;
14. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666, sul procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e i costi della manodopera;
15. T.a.r. per il Veneto, sezione II, 23 giugno 2026, n. 1389, titolo edilizio originario irreperibile: niente demolizione senza una completa ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile;
16. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 22 giugno 2026, n. 1790, VIA per impianti fotovoltaici oltre 10 MW: esclusione del preavviso *ex art. 10-bis* della l. n. 241/1990 e legittima motivazione per *relationem* al parere tecnico;
17. T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, 15 giugno 2026, n. 10985, sull'inammissibilità del ricorso avverso gli atti dell'ANAC privi di efficacia conformativa;
18. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 12 giugno 2026, n. 1124, sulla sostituzione del progettista indicato nell'appalto integrato.

Normativa e altre novità di interesse

19. Decreto legislativo 18 giugno 2026, n. 123 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (in G.U., serie generale, n. 157 del 9 luglio 2026);
20. Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 – Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (in G.U., serie generale, n. 156 dell'8 luglio 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia chiarisce le norme sulla competenza giurisdizionale in caso di lesione dei diritti della personalità derivante dalla trasmissione di una serie in televisione in più Stati membri e su *internet*.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 18 giugno 2026, C-232/25 – Z.R., Š./U., Z.

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che:

i) i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica o giuridica non sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell'intero danno che essa avrebbe subito a titolo di lesione dei diritti della personalità in seguito alla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione in più Stati membri. Lo stesso vale per quanto riguarda i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica, qualora detto contenuto sia stato trasmesso su *internet*, ma non consenta di identificare, sia pure indirettamente, tale persona, sebbene identifichi, senza possibili equivoci, un gruppo ristretto, i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone, al quale essa può essere collegata. Per contro, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona giuridica che abbia il compito principale di difendere gli interessi di tale gruppo sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell'intero danno che essa avrebbe subito a titolo di lesione dei diritti della personalità in seguito a tale medesima trasmissione su *internet*;

ii) i giudici di uno Stato membro che sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro cui essi appartengono e che derivano da una lesione lamentata dei diritti della personalità connessa alla trasmissione di una serie in televisione, possono conoscere di un'azione nei confronti del produttore di tale serie avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare e a prevenire gli effetti di una siffatta lesione e, dall'altro, una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie. Lo stesso vale per quanto riguarda un'azione nei confronti di tale produttore avente ad oggetto una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie su *internet*. Per contro, tali giudici non sono competenti a conoscere dell'azione nei confronti di detto produttore avente ad oggetto una prestazione non pecuniaria volta alla rettifica dei dati di detta serie messi in rete.

(2)

Vendita di prodotti alimentari: la normativa ungherese che impone promozioni obbligatorie ai grandi distributori è contraria al diritto dell'Unione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, 18 giugno 2026, C-658/24 – Penny Market Kft./Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che, in considerazione di una situazione di

pericolo, impone ai commercianti esercenti l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari con un fatturato annuo superiore a EUR 2.500.000, a pena di un'ammenda, da un lato, di applicare per talune categorie di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento, durante un periodo determinato, un prezzo lordo di vendita al dettaglio che sia inferiore di almeno il 15% al prezzo lordo di vendita al dettaglio più basso da essi applicato nei 30 giorni precedenti e, dall'altro, di disporre sempre, durante tale periodo, di quantitativi minimi di determinati prodotti.

L'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, in considerazione di una situazione di pericolo, impone ai commercianti esercenti l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari con un fatturato annuo superiore a EUR 2.500.000, a pena di un'ammenda, da un lato, di applicare per talune categorie di prodotti, durante un periodo determinato, un prezzo lordo di vendita al dettaglio che sia inferiore di almeno il 15% al prezzo lordo di vendita al dettaglio più basso da essi applicato nei 30 giorni precedenti e, dall'altro, di disporre sempre, durante tale periodo, di quantitativi minimi di determinati prodotti.

(3)

L'obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2, limitato al personale militare, non costituisce una discriminazione alla luce del diritto dell'Unione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 18 giugno 2026, C-522/24 – BG/Ministero della difesa

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede per i membri del personale militare una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere la loro attività lavorativa, mentre i membri del personale civile, i quali svolgono le loro funzioni nello stesso ambiente e in un contesto sanitario analogo, non sono soggetti a un siffatto obbligo, dato che una tale differenza di trattamento non rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non osta, per il motivo di una discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali, a una normativa nazionale che prescrive una vaccinazione obbligatoria come requisito per poter svolgere l'attività lavorativa a un membro del personale militare che, a differenza in particolare degli altri membri del personale militare che svolgono le loro funzioni nello stesso ambiente, contesta una siffatta vaccinazione, qualora i motivi di tale contestazione costituiscano opinioni in materia di salute pubblica, le quali non sono ricomprese nella nozione di «convinzioni personali», ai sensi di tale direttiva, cosicché una siffatta differenza di trattamento non rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

La Corte ha risposto al rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 887 del 2024 (oggetto di News UM n. 84 del 10 settembre 2024)

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(4)

Servizi della società dell'informazione: gli Stati membri possono esigere la verifica dell'età degli utenti di siti pornografici e vietare la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali sul loro territorio.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 16 giugno 2026, C-188/24 e C-190/24 – *WebGroup Czech Republic*

L'articolo 2, lettera h), e l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), devono essere interpretati nel senso che:

- i) l'ambito regolamentato, di cui alla prima di tali disposizioni, non si limita ai requisiti e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva e può comprendere sia regolamentazioni generali e astratte rientranti nel diritto penale sia regolamentazioni dirette a obiettivi di ordine, sicurezza e pubblica incolumità, purché tali regolamentazioni prevedano requisiti relativi all'accesso all'attività dei servizi della società dell'informazione o al suo esercizio, che non siano esclusi dall'ambito regolamentato ai sensi dell'articolo 2, lettera h), punto ii), e riguardino ambiti che non siano esclusi né dall'ambito di applicazione della direttiva stessa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, né dal meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ai sensi del paragrafo 3 di quest'ultimo;
- ii) ostano a che uno Stato membro applichi un obbligo generale e astratto di diritto penale, volto a prevenire l'accesso dei minori a contenuti pornografici, ai prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti in altri Stati membri;
- iii) non ostano a che, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, interpretato alla luce degli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, della stessa direttiva, uno Stato membro preveda l'adozione di misure volte ad obbligare i prestatori di un determinato

servizio, stabiliti in altri Stati membri, ad istituire un sistema di verifica dell'età degli utenti di siti pornografici, qualora tali prestatori non abbiano adottato le misure appropriate di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi»);

iv) non ostano a che, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, della stessa, uno Stato membro preveda l'adozione di misure volte a vietare ai prestatori di un determinato servizio, stabiliti in altri Stati membri, per motivi di ordine, sicurezza o pubblica incolumità, la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali.

L'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 devono essere interpretati nel senso che:

v) quando, mediante un algoritmo, il gestore di un servizio della società dell'informazione consistente in particolare nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio determina, nel proprio interesse o in quello del servizio, a quali condizioni, con quali modalità e in quale ordine di priorità tali informazioni sono diffuse o non diffuse nell'ambito del servizio, egli esercita un controllo su tali informazioni, cosicché non può essere qualificato come prestatore di un «servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 1, non gli è pertanto applicabile;

vi) non ostano a che uno Stato membro vieti, per motivi di ordine, sicurezza o pubblica incolumità, ai gestori di un servizio elettronico qualificabile come «servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio», ai sensi del suddetto articolo 14, paragrafo 1, la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali.

(5)

Servizi bancari: l'inserimento in un elenco di sanzioni degli Stati Uniti non è di per sé sufficiente per negare l'apertura di un conto.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 11 giugno 2026, C-81/24 – LH

L'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, in combinato disposto con la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, deve essere interpretato nel senso che esso non autorizza gli Stati membri a imporre agli enti creditizi di negare a un consumatore l'apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base per il solo motivo che tale consumatore è inserito in un elenco di persone interessate da misure restrittive imposte da un paese terzo, senza che l'ente creditizio interessato abbia proceduto a una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo associato al rapporto d'affari previsto.

Corte costituzionale

(6)

La disciplina delle misure di coercizione indiretta (*astreintes*) anteriore alla riforma del processo civile del 2022 non è incostituzionale alla stregua di una interpretazione adeguatrice.

Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 109 – Pres. Amoroso, Red. San Giorgio

Non è incostituzionale l'art. 614-*bis* c.p.c. – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022 – in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, comma 2, 111 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, atteso che il pericolo che la penalità di mora si protragga per un periodo di tempo eccessivamente lungo può essere scongiurato tramite un'interpretazione costituzionalmente orientata.

La Corte costituzionale ha evidenziato:

i) innanzitutto che l'*astreinte*, da un lato, mira a esercitare una pressione psicologica nei confronti dell'obbligato attraverso la minaccia di una diminuzione patrimoniale destinata ad aumentare in modo automatico in caso di mancato o ritardato adempimento; dall'altro, per l'ipotesi in cui lo stesso destinatario si renda, ciò non di meno, inadempiente, essa si risolve in una penalità pecuniaria.

ii) la misura coercitiva non può essere *sine die* onde consentire che entrambe le funzioni suddette conservino «un rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento di condanna».

Infatti, nel caso in cui l'inosservanza del comando giudiziale assistito da un'*astreinte* priva di termine perduri per un significativo lasso temporale senza che il creditore si risolva a soddisfare il proprio interesse attraverso l'esecuzione diretta – oppure, ove questa non sia praticabile, ricorrendo alla tutela risarcitoria –, la stessa misura coercitiva, accrescendosi in ragione del

mero decorso del tempo, «finisce per smarrire ogni correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione».

La Corte ha, tuttavia, ritenuto che al denunciato vuoto normativo possa farsi fronte attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ricavando dal sistema lo strumento processuale idoneo a scongiurare la lesione dei parametri costituzionali evocati dal giudice *a quo*.

Ove, come nel caso scrutinato, la misura di coercizione indiretta sia priva di un termine o di un limite quantitativo, ma il protrarsi dell'inadempimento oltre un apprezzabile arco temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell'obbligato, il giudice dell'opposizione all'esecuzione, minacciata o intrapresa per soddisfare il credito a titolo di *astreinte*, pur non potendo apporre al provvedimento coercitivo, ora per allora, un termine finale o un tetto massimo, può rilevare che esso, dopo un certo tempo (la cui congruità va valutata alla luce delle particolarità della fattispecie concreta) ha perso efficacia non avendo sortito il risultato sperato. Ed è sulla base del limite temporale così individuato che lo stesso giudice può quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente.

La Corte ha, infine, precisato che una verifica siffatta non contrasta con il principio secondo cui al giudice dell'opposizione (preventiva o successiva) all'esecuzione non è consentito modificare il contenuto intrinseco del titolo esecutivo, giacché tale verifica della perdurante utilità dell'*astreinte* riguardando un «fatto posteriore alla formazione del titolo giudiziale», ricade nell'accertamento della *vis* esecutiva del titolo azionato.

(7)

La “riparazione pecuniaria” prevista per i reati contro la pubblica amministrazione non è conforme al principio di proporzionalità della pena.

Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 108 – Pres. Amoroso, Red. Viganò

È incostituzionale l'art. 322-*quater* c.p., nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), atteso che l'obbligo del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavato dall'illecito viola il principio di proporzionalità della pena, per effetto del suo cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato.

Sono incostituzionali, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale):

- l'art. 322-*quater* c.p., nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici).

- l'art. 165, comma 4, c.p.

La Consulta ha osservato che la "riparazione pecuniaria" prevista dalla norma non ha, in realtà, la sostanza di un risarcimento alla pubblica amministrazione danneggiata poiché si aggiunge: i) all'integrale risarcimento eventualmente riconosciuto all'amministrazione costituitasi parte civile nello stesso giudizio penale; ii) al danno erariale (comprensivo del "danno all'immagine") quantificato dalla giurisdizione contabile a carico del pubblico agente autore del reato; iii) alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, raddoppiandone così l'importo a carico del condannato.

Dunque, la sanzione all'esame eccede quanto dovuto dal reo all'amministrazione danneggiata a titolo di risarcimento e restituzioni, e produce nei suoi confronti effetti che vanno al di là del ripristino della sua situazione patrimoniale anteriore al reato, già assicurata dalla confisca, configurandosi per la sua natura punitiva.

La legittimità costituzionale di ogni misura punitiva dipende dalla sua proporzione rispetto al reato. La Corte ha sottolineato in proposito che questa sanzione, proprio perché destinata a cumularsi con tutte le voci risarcitorie e con la confisca, è in grado di produrre effetti assai gravosi per il condannato. In particolare, se quest'ultimo è un pubblico agente, dovrà versare allo Stato e all'amministrazione pubblica danneggiata un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una prima volta a titolo di confisca, una seconda a titolo di riparazione pecuniaria, e due volte ancora a titolo di danno all'immagine, che la legge presume pari al doppio di quella somma.

Pur nella consapevolezza della gravità dei reati contro la pubblica amministrazione, la Corte ha ritenuto che un meccanismo sanzionatorio così configurato non sia conforme ad almeno due corollari del principio di proporzionalità della pena. Da un lato, l'assenza di ogni potere discrezionale del giudice nel determinare l'ammontare della somma dovuta è incompatibile con la necessità che ogni sanzione punitiva sia calibrata dal giudice tenendo conto della concreta gravità oggettiva dell'illecito, del grado di colpevolezza del suo autore e dell'entità del suo contributo nel caso di concorso di più persone.

Dall'altro lato, il meccanismo di quantificazione automatico stabilito dalla norma è incompatibile con l'esigenza che ogni sanzione pecuniaria tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, in modo da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti e da far sì, comunque, che il condannato abbia la possibilità concreta di far fronte al pagamento. Ciò tanto più rispetto a una sanzione come questa, al cui pagamento è subordinata la stessa possibilità del reo di fruire della sospensione condizionale della pena detentiva.

(8)

Non è incostituzionale la mancata estensione del regolamento di competenza d'ufficio all'ipotesi di dichiarazione di incompetenza per valore.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 92 – Pres. Amoroso, Red. San Giorgio

Non è incostituzionale l'art. 45 c.p.c., secondo cui il regolamento di competenza d'ufficio può essere richiesto nei casi di conflitto negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile e non per valore, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione.

Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dal Tribunale di Piacenza sul presupposto che la norma censurata, precludendo al giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta - dopo che quello adito per primo si sia dichiarato incompetente per valore - di richiedere il regolamento d'ufficio, anche in caso di declinatoria pronunciata «dolosamente o con colpa grave», consentirebbe al giudice naturale di spogliarsi arbitrariamente della competenza a decidere cause non gradite attribuendola ad altro giudice con una statuizione insindacabile.

La Corte ha, anzitutto, ritenuto insussistente la lesione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge sancita dall'articolo 25 della Costituzione, escludendo che la disposizione scrutinata attribuisca al giudice investito della controversia la possibilità di declinare arbitrariamente la competenza per valore, senza che la sua valutazione possa essere sottoposta a controllo.

La Corte procede, poi, ad una chiara ricostruzione dell'istituto del regolamento di competenza, distinguendo tra:

a) il regolamento di competenza su istanza di parte disciplinato dagli artt. 42 e 43 c.p.c. – avente natura di mezzo di impugnazione - che si articola, a sua volta, i) in regolamento “necessario” (art. 42 c.p.c.), che si applica quando il provvedimento si pronuncia esclusivamente sulla competenza, così definito perché costituisce l'unico rimedio per contestare quella decisione sulla

competenza e ottenerne l'eventuale eliminazione; *ii*) e il regolamento facoltativo (art. 43 c.p.c.), utilizzabile quando il giudice decide sia sulla competenza sia sul merito e la parte intende contestare soltanto la statuizione sulla competenza. In entrambi i casi, la funzione del regolamento è quella di ottenere subito una statuizione definitiva sulla competenza e di evitare che il processo si protragga davanti a un giudice forse incompetente.;

b) e il regolamento d'ufficio, disciplinato dall'art. 45 c.p.c., che ha invece natura non impugnatoria: esso consente al giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta di rimettere direttamente alla Corte di cassazione la decisione sulla competenza. Presuppone pertanto che il primo giudice si sia dichiarato incompetente, che la causa sia stata riassunta dinanzi al giudice indicato come competente, che quest'ultimo ritenga a sua volta di essere incompetente, e che la questione attenga alla competenza per materia ovvero alla competenza per territorio inderogabile.

Al pari del regolamento di competenza su istanza di parte, anche quello d'ufficio è volto a ottenere una decisione definitiva e immediata sulla competenza da parte della Corte di cassazione. Esso assolve però anche una funzione specifica: impedire che il secondo giudice, dichiarandosi a sua volta incompetente, dia luogo a un rinvio della causa da un giudice all'altro senza che si pervenga a una soluzione definitiva. È proprio per questa ragione che il secondo giudice, ove ritenga di non essere competente, non può dichiararlo autonomamente, ma è tenuto a sollevare la questione dinanzi alla Corte di cassazione.

Il regolamento d'ufficio è stato limitato ai soli casi di competenza per materia e di competenza territoriale inderogabile. La ragione di tale limitazione risiede nel fatto che questi criteri attengono alla qualità della controversia e alla specifica idoneità del giudice a decidere quel determinato tipo di causa. Secondo la Corte, l'ordinamento intende in tal modo garantire il rispetto di un "minimo irrinunciabile" delle regole di riparto della competenza, proprio perché tali regole riguardano la natura stessa della domanda.

Il regolamento d'ufficio non si estende, invece, alla competenza per valore, poiché quest'ultima non incide sulla qualità della controversia, ma attiene a

un profilo meramente quantitativo, ossia all'entità economica della domanda. Ne consegue che, in questi casi, sia il giudice originariamente adito sia quello successivamente indicato come competente sono normalmente idonei a decidere la causa: non è dunque indispensabile assicurare un controllo officioso da parte della Cassazione, e prevale piuttosto l'esigenza di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Per questo motivo il legislatore ha rimesso il controllo sull'errore relativo al valore all'iniziativa delle parti, attraverso il regolamento di competenza su istanza di parte, oppure, per le cause davanti al giudice di pace, allo strumento dell'appello.

La Corte conclude affermando che il sistema distingue correttamente tra criteri di competenza "forti" – materia e territorio inderogabile – rispetto ai quali è ammesso il regolamento d'ufficio, in quanto incidono sulla qualità della funzione giurisdizionale e sulla particolare idoneità del giudice a deciderla; e criteri di competenza "deboli" – valore e territorio semplice – rispetto ai quali il regolamento d'ufficio è invece escluso. In questi ultimi casi, se le parti non impugnano la declinatoria, la competenza si consolida presso il giudice indicato nel primo provvedimento, in forza dell'art. 44 c.p.c.

In sintesi, la Corte qualifica il regolamento d'ufficio come istituto di carattere speciale, non preordinato a garantire in ogni caso l'esatta applicazione delle regole sulla competenza, bensì a tutelare unicamente quelle regole essenziali che attengono alla qualità della controversia e all'idoneità del giudice chiamato a deciderla.

Corte di cassazione

(9)

Sulla giurisdizione in materia di impugnazione di un'ordinanza sindacale di autotutela possessoria.

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 9 giugno 2026, n. 18803
– Pres. Frasca, Rel. Tedesco**

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnazione di un'ordinanza sindacale di autotutela possessoria sulle strade.

Il giudice amministrativo può compiere accertamenti incidentali su proprietà, demanialità o uso pubblico della strada senza invadere la giurisdizione del giudice ordinario; l'eventuale errata valutazione di tali questioni costituisce *error in procedendo* o *in iudicando* e non un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile col ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost.*

Le Sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso confermando la sentenza Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2024, n. 8878.

(10)

Sull'inammissibilità dell'azione di arricchimento da nullità del contratto con la p.a. proposta direttamente contro il comune.

**Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18592 –
Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo**

È inammissibile l'azione di arricchimento senza causa proposta, a causa della nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta *ad substantiam*, direttamente nei confronti dell'ente comunale, da parte del soggetto che abbia la possibilità di esperire l'azione contrattuale nei confronti dell'amministratore o del funzionario che abbia consentito la prestazione, come nella specie, per evidente difetto del requisito della sussidiarietà.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(11)

**Sull'esonero dal servizio notturno dei militari per assistenza a familiare
disabile.**

**Consiglio di Stato, sezione II, 25 giugno 2026, n. 5088 – Pres. Poli, Est.
Menichelli**

È legittimo il diniego all'esonero del militare dallo svolgimento dei servizi notturni per assistenza al coniuge disabile non grave *ex art. 3, comma 1, l. n. 104 del 1992*, in quanto l'art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e i relativi accordi sindacali di concertazione, nella parte in cui rendono facoltativo il lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile, sono riferibili al solo genitore militare del figlio disabile, tenuto anche conto che, in ogni caso, il d.lgs. n. 151 del 2001 non può trovare applicazione generalizzata al personale militare.

(12)

**Sugli obblighi informativi a carico degli organismi di gestione collettiva
dei diritti connessi al diritto d'autore.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 23 giugno 2026, n. 4971 – Pres. De Felice,
Est. Poppi**

In materia di diritto di autore gli obblighi informativi gravanti sugli utilizzatori nei confronti degli organismi di gestione collettiva operanti su

mandato di artisti, interpreti ed autori, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (attuativo della direttiva n. 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), non hanno carattere assoluto, ma si atteggianno in termini di reciprocità e interdipendenza rispetto agli obblighi informativi, di trasparenza e collaborazione gravanti sugli stessi organismi *ex artt.* 22 e 27 del medesimo decreto. Ne consegue che l'inadempimento, da parte dell'organismo di gestione collettiva, degli obblighi di comunicazione relativi, tra l'altro, alle tariffe applicabili e alla propria rappresentatività, vale a rendere inesigibile l'adempimento degli speculari obblighi informativi dell'utilizzatore, in quanto impedisce lo svolgimento di un negoziato trasparente e su basi paritarie.

(13)

Contratti pubblici e poteri rappresentativi del procuratore e soccorso istruttorio in caso di difetto di rappresentanza.

Consiglio di Stato, sezione V, 18 giugno 2026, n. 4896 – Pres. Caringella, Est. Quadri

Nell'ipotesi in cui l'offerta sia stata sottoscritta da soggetto privo o eccedente i poteri rappresentativi, la stazione appaltante non può disporre l'esclusione automatica, dovendo attivare il soccorso istruttorio *ex art.* 101 del d.lgs. n. 36/2023 per consentire la produzione della ratifica *ex art.* 1399 c.c., poiché l'atto del *falsus procurator* non è nullo ma soltanto inefficace nei confronti della società, che può sanarlo con effetti retroattivi, nel rispetto dei principi di tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione e risultato.

(14)

Sul procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e i costi della manodopera.

Consiglio di Stato, sezione V, 10 giugno 2026, n. 4666 – Pres. Caringella, Est. Barreca

Il termine non superiore a quindici giorni assegnato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") per la presentazione delle spiegazioni in sede di verifica dell'anomalia, in assenza di espressa qualificazione come perentorio, costituisce un termine ordinatorio e acceleratorio, sicché la sua eventuale proroga o il suo superamento non determinano di per sé l'illegittimità del procedimento, né l'esclusione dell'operatore economico, permanendo un margine di discrezionalità amministrativa, funzionale alla completa valutazione della congruità dell'offerta. Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, anche nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") non sussiste il vincolo di un'unica richiesta istruttoria, essendo ammissibile una articolazione plurifasica del contraddittorio, ove necessaria per una completa istruttoria, in coerenza con la natura collaborativa e sostanziale del procedimento, finalizzato alla verifica dell'affidabilità dell'offerta e non alla mera esclusione dell'operatore economico. In sede di verifica dell'anomalia, è consentita all'operatore economico la rimodulazione interna delle voci di costo della manodopera (quali livelli, costo medio orario e monte ore), purché non siano modificati l'importo complessivo dell'offerta economica e l'impianto sostanziale della stessa, dovendosi distinguere tra contenuto negoziale dell'offerta (immodificabile) e struttura giustificativa dei costi (modificabile entro limiti fisiologici). L'immodificabilità dell'offerta economica attiene, infatti, al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la *lex specialis* impone di precisare, mentre le altre voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell'offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale. Nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei

contratti pubblici”), il contratto collettivo indicato dall’operatore economico costituisce elemento essenziale dell’offerta e, di regola, non può essere modificato in sede di verifica di anomalia; tuttavia, anche nel vigore della disciplina dell’art. 11 del codice (precedente l’introduzione del comma 2-*bis* ad opera del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 c.d. correttivo), tale variazione non assume rilievo invalidante ove riguardi attività secondarie di incidenza marginale sul costo complessivo dell’appalto e non determini alterazione dell’equilibrio economico dell’offerta. Gli scostamenti tra i costi della manodopera indicati in offerta e quelli risultanti dalle tabelle ministeriali non comportano automaticamente l’incongruità dell’offerta, gravando sulla parte che denuncia l’anomalia dell’offerta concorrente, l’onere di dimostrare che tali scostamenti incidano in modo tale da erodere l’utile e compromettere la sostenibilità economica complessiva dell’offerta.

(15)

Titolo edilizio originario irreperibile: niente demolizione senza una completa ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile.

T.a.r. per il Veneto, sezione II, 23 giugno 2026, n. 1389 – Pres. Flaim, Est. Rizzo

È illegittima l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nei confronti di un immobile per il quale risulti pacificamente rilasciato un titolo edilizio originario non più reperibile agli atti dell’amministrazione, ove quest’ultima non abbia debitamente valorizzato gli elementi probatori prodotti dal privato a dimostrazione della preesistenza delle opere contestate, fondando viceversa l’accertamento della difformità su dati parziali e non dirimenti, in violazione dell’onere di compiuta descrizione delle opere abusive, di accertamento della loro esecuzione in assenza o difformità dal titolo e di puntuale individuazione della norma applicata.

(16)

VIA per impianti fotovoltaici oltre 10 MW: esclusione del preavviso *ex art. 10-bis* della l. n. 241/1990 e legittima motivazione per *relationem* al parere tecnico.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 22 giugno 2026, n. 1790 – Pres. Savasta, Est. Commandatore

Nei procedimenti di VIA relativi ad impianti fotovoltaici rientranti, per caratteristiche oggettive, negli allegati II e II-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, e dunque riconducibili ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'art. 6 del medesimo decreto, non trova applicazione la garanzia del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-*bis* della l. n. 241/1990, in forza dell'espresso disposto dell'art. 6, comma 10-*bis*, d.lgs. n. 152/2006, anche quando la competenza alla VIA sia, in via transitoria, attribuita alla regione; in tali procedimenti il provvedimento conclusivo di VIA è adeguatamente motivato ove l'amministrazione, con consapevole adesione, faccia propria per *relationem* la valutazione tecnico-istruttoria espressa dall'organo tecnico competente, purché emergano dal parere richiamato le ragioni, anche di natura tecnica, poste a fondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale.

(17)

Sull'inammissibilità del ricorso avverso gli atti dell'ANAC privi di efficacia conformativa.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-*quater*, 15 giugno 2026, n. 10985 – Pres. Dongiovanni, Est. Aragno

L'inderogabilità del controllo di un'autorità amministrativa indipendente sull'affidamento e sull'esecuzione dei contratti pubblici disposti anche da parte dei commissari straordinari del governo – oltre che nella lettera dell'art. 213, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e, oggi, dell'art. 222, comma 3, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che menziona esplicitamente i “contratti esclusi”, così offrendo un chiaro argomento testuale a sostegno di una vis espansiva delle competenze dell'ANAC a tutto il mercato dei contratti pubblici – rinviene il proprio fondamento nel diritto unionale e, segnatamente, nelle disposizioni in materia di governance del settore contenute negli artt. 83 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 45 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e 99 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 . Gli atti con i quali l'ANAC conclude i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici nei confronti delle stazioni appaltanti non sono lesivi e, quindi, autonomamente impugnabili, laddove non vincolino queste ultime ad adottare specifici provvedimenti per rimuovere le irregolarità riscontrate e non abbiano, quindi, alcuna efficacia diretta, in termini conformativi, sul loro operato, limitandosi a rimettere alla loro discrezionalità la valutazione delle iniziative da assumere ovvero a formulare un invito alla cui inosservanza non è collegata alcuna sanzione.

(18)

Sulla sostituzione del progettista indicato nell'appalto integrato.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 12 giugno 2026, n. 1124 – Pres. Durante, Est. Marena

Nell'appalto integrato, connotato da un unico oggetto negoziale, senza la doppia gara per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, il progettista può essere: i) mandante in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con gli

operatori economici che partecipano per l'appalto; ii) indicato, ma estraneo all'offerente, cosiddetto ausiliario che presta un avvalimento atipico; iii) appartenente allo *staff* tecnico dell'offerente che concorre per i lavori, che può essere costituito anche da più professionisti contrattualizzati individualmente, in quanto assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, quindi integrati nell'impresa con un rapporto diretto. Il progettista indicato nell'appalto integrato non riveste la qualità di operatore economico, ma quella di prestatore d'opera professionale, autonomo rispetto al committente ed esterno all'operatore economico concorrente, incaricato della redazione del progetto ma privo della qualità di concorrente e non inserito nella struttura societaria di cui l'impresa si avvale, con conseguente distinta imputazione di funzioni e responsabilità; il progettista indicato deve pertanto possedere i soli requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, e non anche quelli di carattere organizzativo.

Ai fini della sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta nell'appalto integrato, occorre verificare se la sostituzione determini una modificazione sostanziale dell'offerta, tenuto conto del coinvolgimento del professionista sia nella redazione dell'offerta sia nell'esecuzione del contratto; è pertanto necessario che il concorrente dimostri l'assenza di tale modificazione sostanziale e che la sostituzione avvenga entro il limite temporale inderogabile costituito dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Normativa e altre novità di interesse

(19)

Decreto legislativo 18 giugno 2026, n. 123 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (in G.U., serie generale, n. 157 del 9 luglio 2026);

(20)

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 – Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (in G.U., serie generale, n. 156 dell'8 luglio 2026).